



*Ministero della Salute*





## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi:  
“mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci”

- ▶ Sul territorio della comunità europea sui trasporti nazionali e tra Stati membri.
- ▶ Ai confini esterni presso le dogane della comunità sia per i trasporti in uscita (esportazioni), sia per i trasporti in entrata (importazioni)

## NON SI APPLICA

- ▶ al trasporto che non sia in relazione ad attività economica: *esempio a tutti gli animali da compagnia a seguito del loro proprietario*
- ▶ al trasporto direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (*esplicita dichiarazione veterinaria*)

## SI APPLICANO SOLO LE CONDIZIONI GENERALI

- ▶ ai trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i **PROPRI** mezzi di trasporto per la **TRANSUMANZA**
- ▶ ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei **PROPRI** animali, con i **PROPRI** mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai **50 km** dalla **PROPRIA** azienda.

## CONDIZIONI GENERALI

### NESSUNO E' AUTORIZZATO A TRASPORTARE O FAR TRASPORTARE ANIMALI IN CONDIZIONI TALI DA ESPORLI A LESIONI O SOFFERENZE INUTILI

Si ritiene pertanto violata la disposizione quando il controllo evidenzia:

- ▶ **effettivo malessere degli animali;**
- ▶ **utilizzo di veicoli non idonei per la specie trasportata o in stato di manutenzione scadente o con spazio d'impiantito e altezza insufficienti;**
- ▶ **manualità che causano spavento o sofferenza.**

## LEGENDA:

- **EQUIDI DOMESTICI:** cavallo, pony, asino, mulo, bardotto  
Animali domestici della specie
- **BOVINA:** bovino, bufalo
- **SUINA:** maiale - verro (suino maschio riproduttore) - scrofa
- **OVINA:** agnello - pecora – montone (maschio riproduttore della pecora)
- **CAPRINA:** capra – becco (maschio riproduttore della capra)
- **POLLAME:** pulcini ed adulti di pollame, anatre, oche, tacchini, faraone, fagiani, quaglie, starne, pernici, struzzi



## IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

### All. 1, capo I, punto 1

*“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili*

### NON SONO IDONEI AL TRASPORTO ANIMALI CHE PRESENTANO LESIONI O PROBLEMI FISIOLGICI OVVERO PATOLOGIE

#### IN PARTICOLARE SE

► Non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto (*allegato I - capo I - punto 2a*).

► Presentano ferite aperte di natura grave o prolasso (*allegato I - capo I - punto 2b*).

**N.B. nei casi dubbi richiedere intervento del medico veterinario per l'attestazione di idoneità al trasporto**

► FEMMINE:

- che hanno partorito durante la settimana precedente (*allegato I - capo I - punto 2c*).
- che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto (*allegato I - capo I punto 2c*).

► MAMMIFERI NEONATI con ombelico non completamente cicatrizzato (*allegato I - capo I - punto 2d*).

Non è ammessa la somministrazione di sedativi, se non sotto controllo veterinario  
(*allegato I - capo I punto 5*).

**N.B. l'animale sedato ha difficoltà di stare in stazione eretta e presenta evidente prostrazione**

### CASI PARTICOLARI DI DIVIETO

► SUINI di meno di **tre** settimane

► OVINI di meno di **una** settimana

► VITELLI di meno di **dieci** giorni

(*allegato I - capo I - punto 2e*)  
il trasporto è possibile solo per  
distanze inferiori ai 100 km

► (CERVIDI nel periodo di rinnovo delle corna (*allegato I - capo I - punto 2g*))

#### E' VIETATO

trasportare animali **nel cassone tra gli assi** delle ruote del mezzo anche se i cassoni sono attrezzati con ventole



## DEROGHE PER IL TRASPORTO DI ANIMALI MALATI O CON LESIONI

- ▶ Se presentano **lesioni o malattie lievi** e il loro trasporto non causa sofferenza addizionale; **nei casi dubbi deve essere consultato un medico veterinario** (*all. I - capo I -punto 3a*).
- ▶ Se sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria (*all. I - capo I -punto 3c*)
- ▶ Se la malattia o la lesione sono parte di un programma di ricerca **autorizzata, con dichiarazione veterinaria ai sensi del D.Lgs 116/92 (attuazione della direttiva 86/609)** (*all. I - capo I -punto 3b*)
- ▶ Se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (castrazione – decornazione), purché con ferite cicatrizzate (**non idoneo se la ferita è sanguinante o con crosta**) (*all. I - capo I -punto 3d*)

### OBBLIGHI PARTICOLARI

▶ **LETTIERA (paglia o segatura o altro materiale idoneo)** deve sempre essere presente per:

- suini di peso inferiore ai 10 kg
- agnelli di peso inferiore ai 20 kg
- vitelli di meno di sei mesi
- puledri di meno di 4 mesi
- per tutte le specie nei lunghi viaggi (*all. I - capo VI -punto 1.2*)

*(all. I - capo II -punto 1.5)*

▶ **FEMMINE IN LATTAZIONE** della specie **bovina, ovina e caprina** devono essere munte ad intervalli non superiori di 12 ore se non accompagnate dalla loro progenie (*all. I - capo I -punto 6*)

### EQUIDI

▶ **divieto di trasporto su veicoli a più livelli** a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori (*allegato I - capo III – punto 2.3*)

▶ **l'altezza minima** del compartimento deve essere più alta di almeno **75 cm** dell'altezza al garrese dell'animale più alto (*allegato I - capo III – punto 2.3*)

**Ad es. per un cavallo "normale" di 1,65 m di altezza, il mezzo, all'interno, deve avere un'altezza di almeno 2,40 m**

▶ obbligo di avere la cavezza se di età superiore agli **8 mesi** (deroga per i cavalli **NON domati**) (*allegato I - capo III – punto 1.11*)

**N.B. utilizzare cavezze a corda piatta per evitare lesioni**

▶ gli equidi **NON domati** devono essere trasportati in gruppi costituiti al massimo **da 4 capi** (*allegato I - capo III – punto 2.4*)


**N.B. definizione di Equidi NON domati:** equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitamento, dolore o sofferenze evitabili

▶ devono viaggiare **in stalli individuali**

- se il veicolo è trasportato su nave traghetto ro-ro (*all. I - capo III – punto 2.2*)
- nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore) (*allegato I - capo VI – punto 1.6*)

**Deroga se si tratta di giumenta con puledro**

**Ogni giumenta insieme al suo puledro deve essere separata dagli altri equidi. Se più giumente con i loro puledri sono trasportate, ogni giumenta insieme al suo puledro deve essere separata da ogni altra giumenta ed il suo puledro**





Animali che SI AMMALANO O SUBISCONO LESIONI durante il viaggio vanno  
(all. I - capo I -punto 4)

**SEMPRE** ► separati dagli altri e curati quanto prima – **ove necessario richiedere l'intervento del medico veterinario**

**SE NECESSARIO** ► sottoposti a macellazione d'emergenza o ad abbattimento in modo che non causi loro sofferenza

**N.B.** *“gli animali che si ammalano o subiscono lesioni gravi durante il trasporto, per cui è necessaria la macellazione d'emergenza o l'abbattimento, devono essere storditi sul veicolo, se non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto.”*

### **MEZZI DI TRASPORTO DEVONO SEMPRE ESSERE CONCEPITI, COSTRUITI, MANTENUTI, USATI IN MODO TALE DA**

- **evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità agli animali**  
(all. I - capo II – punto 1.1 a )
- **proteggere da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avverse**  
(all. I - capo II -punto 1.1 b)
  - **i mezzi devono essere provvisti di tetto e di pareti con aperture regolabili -la superficie utile massima delle aperture dovrebbe essere pari ad almeno il 40% della superficie totale della parete”**
- **essere puliti e disinfettati** (all. I - capo II -punto 1.1 c)
  - **la normativa comunitaria che regola lo scambio intracomunitario di bovini, suini, ovini e caprini prevede che la pulizia e la disinfezione vengano eseguite IMMEDIATAMENTE DOPO lo scarico (art. 34 reg. 1/2005 e art. 14 d.gs 193/05)**
  - **IL CARTELLO con scritto MEZZO DISINFETTATO deve essere apposto solo sui veicoli VUOTI**
  - **per le altre specie si applicano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria**
- **minimizzare la fuoriuscita di urina e feci** (all. I - capo II -punto 1.1 h):
  - **la normativa comunitaria che regola lo scambio di bovini, suini, ovini e caprini prevede norme più rigide (art. 34 reg. 1/2005 e art. 14 D.lgs 193/05) “NON POSSONO SCOLARE O FUORIUSCIRE DAL VEICOLO”**
  - **per le altre specie si applicano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria**
- **avere paratie resistenti al peso degli animali** (all. I - capo II -punto 1.4)
  - **da posizionare sempre in caso del carico di animali tra loro incompatibili (vedi pag. 11) o per regolare gli spazi in funzione del numero degli animali.**
  - **per il trasporto di bovini ed equini di età superiore ai 10 mesi devono essere alte almeno 130 cm**
  - **devono essere a parete piena (o con aperture che non creano problemi ne per la pulizia del mezzo, ne per la sicurezza degli animali), con altezza dal pavimento a sfioro della lettiera, in modo da evitare che gli arti si possano infilare sotto.**



- ▶ **avere pavimenti anti-sdrucchiolo** (*all. I - capo II -punto 1.1g*)
- ▶ **assicurare aerazione** in quantità e qualità appropriata (*all. I - capo II -punto 1.1 e*)
  - **non prevista la ventilazione forzata (ventole previste solo nei lunghi viaggi)**
  - **previste aperture sulle pareti laterali provviste di dispositivi che permettano di regolare il ricambio interno dell'aria.**
  - **la distanza tra le sbarre di protezione delle aperture non deve essere superiore a 7,5 / 8,00 cm**
  - **il margine inferiore del pavimento dei piani rialzati deve essere ad una altezza massima di 10 cm dal bordo superiore delle aperture sottostanti**
- ▶ **evitare la fuga o la caduta** degli animali(*all. I - capo II -punto 1.1 d*)
  - **le porte di accesso laterali devono essere chiuse con lucchetto o con sistema di chiusura centralizzato e comunque in modo di precludere l'apertura ad estranei;**
- ▶ **garantire l'accesso** agli animali per l'ispezione e la cura (*all. I - capo II -punto 1.1 f*)
  - **avere disponibile una scala portatile e allungabile per il controllo dei piani superiori**
- ▶ **illuminazione** sufficiente per la cura e l'ispezione degli animali (*all. I - capo II -punto 1.1i*) e per le operazioni di carico e scarico: **oltre all'illuminazione in dotazione al veicolo è consigliato avere disponibile una torcia portatile con potenza della lampadina di almeno "5,5V – 1A"**
- ▶ **garantire in ciascun compartimento** ed in ciascun piano spazio sufficiente per
  - la ventilazione adeguata sopra gli animali **allorché si trovano in posizione eretta naturale**
  - il movimento naturale (*all. I - capo II -punto 1.2*)
- ▶ **posizionare le merci** trasportate con gli animali in modo da non causare lesioni, sofferenze e disagi
- le merci eventualmente caricate con gli animali**
  - **devono essere fissate alle pareti del mezzo**
  - **non devono avere sporgenze o bordi taglienti**
  - **non devono contenere materiali pericolosi per la salute degli animali**
- ▶ **avere attrezzature adeguate per carico e scarico** (*all. I - capo II -punto 2.2*)
- ▶ **essere contrassegnati** in modo chiaro e visibile con la scritta **TRASPORTO ANIMALI** (*all. I - capo II -punto 2.1*) - **consigliata la scritta "LIVE ANIMALS" se usati in trasporti internazionali**
- ▶ **per viaggi su nave, aereo, treno di durata superiore alle 3 ore** un mezzo di abbattimento deve essere a disposizione del guardiano o di persona che ne abbia conoscenza nell'utilizzo (**previsto anche nel trasporto ro-ro**) (*all. I - capo II -punto 1.6*)

## CARICO E SCARICO

**LE RAMPE E LE PIATTAFORME DEVONO SEMPRE ESSERE** (*all. I - capo III*)

- pulite e disinfettate (*all. I - capo III -punto 1.3b*)
- munite di barriere di protezione (come pure i piani superiori) (*all. I - capo III -punto 1.4b*)  
**che devono essere**
  - ▶ **a parete piena per evitare che gli animali infilino le zampe negli eventuali vuoti**
  - ▶ **di altezza non inferiore a 130 cm per il trasporto di bovini ed equidi di più di 10 mesi di età**
- ben illuminate durante le operazioni di carico e scarico (*all. I - capo III -punto 1.6*)
- non essere scivolose (*all. I - capo III -punto 1.3a*)



### **LE RAMPE NON DEVONO AVERE PENDENZA SUPERIORE A UN ANGOLO**

- di 20° rispetto all'orizzontale per suini, vitelli, cavalli (*all. I - capo III -punto 1.4a*)
- di 26° 34' rispetto all'orizzontale per ovini e bovini (*all. I - capo III -punto 1.4a*)

### **SE L'INCLINAZIONE E' SUPERIORE A 10°**

- Le rampe devono essere munite di assi trasversali (*all. I - capo III -punto 1.4a*)

## ***trattamento degli animali***

**Sempre vietato**

**trattare gli animali in modo da causare dolore o sofferenze inutili**

*(allegato I – capo III – punto 1,8 d)*

**Vietato** (*all. I - capo III -punto 1.8*)

- ▶ PERCUOTERE O DARE CALCI
- ▶ COMPRIMERE **parti sensibili del corpo**
- ▶ SOSPENDERE **con mezzi meccanici**
- ▶ SOLLEVARE o TRASCINARE **per parti del corpo**
- ▶ USARE **pungoli o altri strumenti con estremità aguzze**
- ▶ OSTRUIRE **volutamente il passaggio ad un animale spinto**
- ▶ METTERE **la museruola ai vitelli** (*all. I - capo III -punto 1.11*)
- ▶ LEGARE **per corna, palchi e anelli nasali** (*all. I - capo III -punto 1.11*)
- ▶ LEGARE **le zampe assieme** (*all. I - capo III -punto 1.11*)

**Vietato usare strumenti che trasmettono scariche elettriche**

*(all. I - capo III -punto 1.9)*

Possibile il loro utilizzo solo per suini e bovini adulti a condizione che:

- ▶ abbiano spazio sufficiente per muoversi
- ▶ le scariche elettriche
  - durino meno di 1 secondo
  - siano trasmesse ad intervalli adeguati
  - siano applicate sui muscoli dei quarti posteriori
  - non vengano ripetute se l'animale non reagisce

**Non devono mai essere applicate su animali gravemente malati o feriti**

**LE CORDE** degli animali legati devono essere (*all. I - capo III -punto 1.11*)

- ▶ robuste per non spezzarsi ;
- ▶ lunghe sufficientemente da consentire agli animali di poter coricarsi, bere e mangiare
- ▶ facili da slegare
- ▶ non creare pericoli di strangolamenti o lesioni

**N.B. il conducente deve avere un coltello a disposizione per poter con celerità tagliare la corda che crea problemi**



# SEPARAZIONE ANIMALI

(all. I - capo III - punto 1.12)

## SEMPRE SEPARATI SE:

- ▶ di specie diverse;
- ▶ con corna e senza corna
- ▶ verri e stalloni adulti da riproduzione
- ▶ di taglia ed età significativamente diverse

## DEROGA SE

(all. I - capo III - punto 1.13)

- LA SEPARAZIONE CAUSA DISAGIO
- FEMMINE CON PROLE

*es. un bovino di 4 mesi del peso di 150 kg non può essere trasportato con un bovino di 10 mesi del peso di 350 kg ; un bovino femmina di 12 mesi di 400 kg può essere trasportato con una vacca di 16 anni di 500 kg.*

## ▶ MASCHI SESSUALMENTE MATURI E FEMMINE

### Sono da considerare maschi sessualmente maturi:

- bovini di età superiore ai 11 mesi;
- ovini di età superiore ai 8 mesi
- caprini di età superiore ai 7 mesi
- suini di età superiore ai 6 mesi
- cavalli di età superiore ai 12 mesi

- ▶ reciprocamente ostili
- ▶ legati e slegati

*N.B. le femmine con prole vanno sempre separate dagli altri animali e ogni femmina con prole dalle altre femmine nella stessa condizione*

**REQUISITI STRUTTURALI** degli automezzi **PER LUNGI VIAGGI** =  
**“ PIÙ LUNGI DI 8 ORE”** destinati al trasporto di bovini, ovini, caprini, suini ed equidi domestici ad eccezione equidi registrati

▶ **TETTO**: di colore chiaro ed adeguatamente isolato (**coibente interno allo scatolato**) (all. I - capo VI - punto 1.1)

▶ **LETTIERA**: con lettiera appropriata che consenta un assorbimento adeguato delle deiezioni (all. I - capo VI - punto 1.2) (**paglia o segatura che deve coprire in modo uniforme il pavimento**)

▶ **ALIMENTAZIONE** : il mezzo di trasporto

- deve recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali (all. I - capo VI - punto 1.3)
- deve essere dotato di attrezzatura per la distribuzione di alimenti. (all. I - capo VI - punto 1.4)

▶ Progettata in modo da poter essere fissata al veicolo ed evitarne il capovolgimento (all. I - capo VI - punto 1.5)

▶ Sistemata separatamente dagli animali con veicolo in movimento (all. I - capo VI - punto 1.5)



### QUANTITA' DI ALIMENTO

| Specie animale       | Kg capo   | alimento               |
|----------------------|---|------------------------|
| Animali non svezzati | Alimenti idratanti in polvere / quantità utile a garantire una somministrazione giornaliera | solo dieta reidratante |
| Bovini < 300kg       | 5   | fieno                  |
| Bovini > 300 kg      | 8   | fieno                  |
| Ovi caprini adulti   | 1   | fieno                  |
| Equidi < 300 kg.     | 4   | fieno                  |
| Equidi > 300 kg.     | 6   | fieno                  |
| Suini < sei mesi     | 500 g.  | mangime                |
| Suini > sei mesi     | 1000 g.   | mangime                |

**IN ALTERNATIVA:** mangimi in quantità utile a garantire una razione giornaliera

► **DIVISORI:** il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti, assicurando nel contempo libero accesso all'acqua. Devono poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità (all. I - capo VI -punto 1.7). **In un trasporto a pieno carico, il posizionamento dei divisori deve comunque essere previsto nei veicoli di normale utilizzo nei lunghi viaggi. Nell'autotreno (motrice e rimorchio con piani di carico di lunghezza superiore ai 5 metri) uno per piano a metà della lunghezza; nel semirimorchio (lunghezza 13,60 m) tre per piano nel trasporto dei suini e due per piano nel trasporto dei bovini. Per il trasporto di bovini ed equini di più di 10 mesi di età devono essere alte almeno 120/130 cm**

**Devono essere posizionati anche se sono a bordo solo animali con le stesse caratteristiche (es. solo bovini maschi della stessa età)**

► **SISTEMA DI ABBEVERAGGIO** i serbatoi devono sempre essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario(all. I - capo VI -punto 2.1):

- avere una capienza almeno pari all'1,5% del peso di carico massimo (all. I - capo VI -punto 2.3) **(es: se la portata è di 10.000 kg deve essere pari o superiore a litri 150)** avere un sistema che permetta di controllare il livello (all. I - capo VI -punto 2.3);
- essere collegati ad abbeveratoi funzionanti siti nei compartimenti (all. I - capo VI -punto 2.3):
- **nei veicoli per trasporto di suini, ovini e caprini abbeveratoi in numero di: ► almeno 8 per piano nell'autotreno ► almeno 12 per piano nel semirimorchio. All'altezza di: ► 40 cm dal pavimento per gli animali non svezzati. ► 60 cm per gli adulti**
- le tazze a parete per i bovini devono essere in numero utile a garantire la possibilità di accesso agli abbeveratoi da parte di tutti i bovini in un trasporto a pieno carico.
- l'acqua deve essere presente nei serbatoi in ogni momento del viaggio ed in tutte le stagioni.
- **L'acqua deve sempre essere disponibile per i suini durante tutto il viaggio**

► **SISTEMA DI VENTILAZIONE:** progettato e mantenuto in modo che in qualsiasi momento del viaggio, con veicolo in sosta o in marcia, mantenga una forcella di temperatura tra 5°C e 30°C\* all'interno del mezzo, con tolleranza di +/- 5°C **(4 per piano da un lato per l'autotreno, 6/8 per piano da un lato per il semirimorchio e comunque in numero utile e sufficiente a garantire un flusso minimo d'aria per capacità nominale di 60m.cubi/h/KN di carico utile)** e deve essere in grado di funzionare per almeno 4 ore a motore spento (all. I - capo VI -punto 3.1 – 3.2)



► **SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA:** in grado di registrare con sensori installati nelle parti del veicolo che rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni devono essere date disponibili agli organi di controllo (all. I - capo VI -punto 3.3)

► **SISTEMA DI ALLARME** per allertare il conducente quando le temperature raggiungono il massimo ed il minimo consentito (all. I - capo VI -punto 3.4).

► **SISTEMA DI NAVIGAZIONE** (all. I - capo VI -punto 4): dal **1° gennaio 2007** tutti i veicoli **nuovi immatricolati** e dal **1° gennaio 2009** tutti i veicoli devono essere dotati di un sistema di navigazione che consenta di verificare: giorno,ora e luogo di partenza-eventuali soste durante il viaggio – durata del viaggio – apertura e chiusura del portellone di carico.

## *lunghe viaggi* divieti per età e specie (all. I - capo VI -punto 1.9)

- Divieto per equidi non domati
- Equini di età inferiore ai 4 mesi
- Vitelli di età inferiore ai 14 giorni
- Suini di peso inferiore ai 10 kg

**POSSONO ESSERE TRASPORTATI SE IN STALLI INDIVIDUALI CON LA MADRE**

## **caratteristiche dei certificati di idoneità, di omologazione e autorizzazioni previsti dal regolamento 1/2005**

- **VANNO REDATTI NELLA LINGUA DEL PAESE CHE LI RILASCIATA ED IN INGLESE SE UTILIZZATE PER TRASPORTI INTERNAZIONALI**
- **HANNO LA VALIDITA' PER UN MASSIMO DI 5 ANNI**
- **DEVONO RIPORTARE UN NUMERO UNIVOCO NAZIONALE (omologazione ed autorizzazione trasportatore)**

### **CERTIFICAZIONE SANITARIA DI SCORTA DEGLI ANIMALI NEL TRASPORTO NAZIONALE:**

**MODELLO 4:** per tutte le specie animali

#### **NEL TRASPORTO INTRACOMUNITARIO**

**CERTIFICATO SANITARIO:** in originale, nella lingua dello STATO speditore ed in italiano, valido 10 giorni dal rilascio

#### **NELLE IMPORTAZIONI**

**CERTIFICATO SANITARIO:** in copia, nella lingua dello STATO speditore, valido 10 giorni dal rilascio

**DVCE** (Documento Veterinario Comune di Entrata) rilasciato dal punto di controllo veterinario al momento dell'ingresso nella UE: in originale, nella lingua dello Stato in cui si è effettuata la visita per l'importazione ed in lingua italiana, valido fino alla destinazione degli animali

**ESEMPIO:** cavalli provenienti dall'Albania devono essere scortati da **copia** del certificato di origine in lingua ALBANESE e in italiano - DVCE **originale** rilasciato dal PIF rumeno in RUMENO ed in italiano



DOCUMENTI previsti dal regolamento CE1/2005 che i conducenti devono mettere a disposizione delle autorità di controllo

“art. 5 punto 3 lettera b

**3. Gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio ... omissis...**

**b) una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull'organizzazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio all'autorità competente in qualsiasi momento”**

### NEI VIAGGI INFERIORI ALLE 8 ORE

- ▶ L'autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: MODELLO TIPO I (art. 6, punto 1): **non richiesta** per persone che trasportano animali (per conto proprio) fino ad una distanza massima di **65 km** (art. 6, punto 7)
- ▶ Attestazione di idoneità del veicolo al trasporto animali
- ▶ Documentazione di trasporto che specifichi: a) *origine e proprietà degli animali*; b) *luogo di partenza*; c) *data e ora di partenza*, d) *luogo di destinazione*; e) **durata del viaggio** (art. 4 – punto 1).
- ▶ Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – si applica dal 05 gennaio 2008 (art. 37): **per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame - non richiesta** per persone che trasportano animali (per conto proprio) fino ad una distanza massima di **65 km** (art. 6, punto 7)

### NEI VIAGGI SUPERIORI ALLE 8 ORE PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI DIVERSE DA EQUIDI DOMESTICI, BOVINI, SUINI, OVINI E CAPRINI

- ▶ L'autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: MODELLO TIPO II (art. 6, punto 1):
- ▶ Il certificato di omologazione del veicolo – MODELLO ALL. CAPO IV (art. 6 punto 8)
- ▶ Documentazione di trasporto che specifichi: a) *origine e proprietà degli animali*; b) *luogo di partenza*; c) *data e ora di partenza*, d) *luogo di destinazione* e) **durata del viaggio** (art. 4 – punto 1).
- ▶ Certificato di idoneità dei conducenti. (dal 05 gennaio 2008) per il trasporto del **POLLAME** (art. 6, punto 5)

Opportuno l'attestato di formazione anche per il trasporto di animali diversi dal pollame

### NEI VIAGGI SUPERIORI ALLE 8 ORE PER EQUIDI DOMESTICI, BOVINI, SUINI, OVINI E CAPRINI

- ▶ L'autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: MODELLO TIPO II (art. 6, punto 1):
- ▶ Il certificato di omologazione del veicolo – MODELLO ALL. CAPO IV (art. 6 punto 8)
- ▶ La registrazione datata delle temperature negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (all. I, capo VI, punto 3,3)
- ▶ Foglio di stampa del cronotachigrafo (per i veicoli superiori ai 35 q. di portata max) (allegato II, punto 8, b)
- ▶ Certificato di idoneità dei conducenti. (dal 05 gennaio 2008) Pure per il trasporto del **POLLAME** (art. 6, punto 5)
- ▶ La registrazione realizzata con il sistema di navigazione (art. 6, punto 9 – art. 15, punto 4) (**ER 14f**)
- ▶ Giornale di viaggio (all. II punto 5 secondo comma) - **I TRASPORTATORI, GLI ORGANIZZATORI E I DETENTORI per lunghi viaggi tra gli stai membri nel trasporto di E.B.S.C.O. ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II**

**N.B. è previsto un modello semplificato del giornale di viaggio per chi utilizza il sistema di navigazione satellitare.**



## DOCUMENTI AUTORIZZATIVI RICHIESTI PER I TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

### NAZIONALI

- ▶ *Patente*
- ▶ *libretto di circolazione*
- ▶ *Iscrizione all'albo nazionale per il trasporto conto terzi*: riportato sul libretto di circolazione

### INTERNAZIONALI

- ▶ *Patente*
- ▶ *libretto di circolazione*
- ▶ *Attestato di conducente*: per conducenti con cittadinanza di Paesi terzi,

su carta A4 rosa

- ▶ *Licenza per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi* per veicoli di massa totale su strada autorizzata superiore ai 35 quintali (peso camion + merce trasportata)

su carta A4 blu

## MOMENTI E LUOGHI DEI CONTROLLI

- ▶ **ALLA PARTENZA**: allevamenti, fiere/mercati, centri di raccolta, stalle di sosta.
- ▶ **ALL'ARRIVO**: allevamenti, fiere/mercati, centri di raccolta, stalle di sosta, macelli
- ▶ **PUNTI DI CONTROLLO**

**N.B.** Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto a meno che ciò sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica..... Se è trattenuta per più di 2 ore l'autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli (art. 22. punto 2)



# tempi massimi di trasporto

## VEICOLI DI TRASPORTO TRADIZIONALI

per qualsiasi animale di qualsiasi età

(all. I - capo V - punto 1.2)

**PARTENZA → 8 ORE DI VIAGGIO → ARRIVO**

N.B. Se gli animali sono trasportati con un mezzo che non soddisfa i requisiti per viaggi lunghi.

**il luogo di destinazione deve essere raggiunto entro 8 ore.**

Non è permesso effettuare: **8 ore di trasporto – 24 ore riposo – altre ore di trasporto**

## VEICOLI DI TRASPORTO IDONEI PER PERCORRENZE SUPERIORI

**ALLE 8 ORE** (all. I - capo V - punto 1.3)

**1 - ANIMALI NON SVEZZATI** (all. I - capo V - punto 1.4a)

**vitelli e puledri di età inferiore ai 6 mesi, capretti e agnelli di età inferiore ai 3 mesi, suini di meno di 10 kg**

**PARTENZA → 9 ore di trasporto—1 ora di riposo— 9 ore di trasporto → ARRIVO\***

**2 – SUINI** (all. I - capo V - punto 1.4b)

**PARTENZA → 24 ore di trasporto → ARRIVO\***

**3 – BOVINI, OVINI, CAPRINI** (all. I - capo V - punto 1.4d)

**PARTENZA → 14 ore di trasporto—1 ora di riposo— 14 ore di trasporto → ARRIVO\***

**4 – EQUIDI** (all. I - capo V - punto 1.4c)

**PARTENZA → 24 ore di trasporto → ARRIVO\***

con una sosta ogni 8 ore per abbeverare gli animali

\* **ARRIVO**: si intende la sede di destinazione o il punto di controllo

**N.B.:** nell'interesse degli animali il periodo di viaggio può essere prolungato di 2 ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione (all. I - capo V - punto 1.8). **Tale deroga è da intendersi come eccezione nella durata di un viaggio che per cause contingenti supera le 24 ore di pianificazione.**



# disposizioni per il trasporto su navi traghetto

## **IL COMANDANTE VERIFICA** (all. I - capo II -punto 3)

- ▶ che il sistema di ventilazione forzata nei ponti interni sia appropriata, con sistema di allarme e fonte secondaria di energia in caso di guasto
- ▶ sui ponti aperti ci sia adeguata protezione dall'acqua
- ▶ prima della partenza i veicoli ed i vagoni vanno assicurati alla nave con punti di ancoraggio efficaci e in numero sufficiente

**Il comandante/la compagnia marittima è da intendersi “trasportatore“ ed è quindi tenuto ad assicurarsi che vengano imbarcati solo trasporti idonei (es. non imbarcare cavalli su due livelli; trasporti che hanno rispettato i tempi di percorrenza, ecc.)**

## **TRASPORTO SU NAVE TRAGHETTO**

### **1° CASO**

#### **IL TRASPORTO NON INIZIA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL PORTO**

Nel caso in cui il tempo massimo consentito per il trasporto venga superato solo durante il tragitto marittimo (a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali), è consentito l'imbarco, solo a una delle due condizioni:

- gli animali beneficiano di un periodo di riposo di **24** ore dopo lo scarico in un posto di controllo autorizzato nel porto di destinazione, o nelle immediate vicinanze
- oppure il luogo di destinazione può essere raggiunto entro al massimo due ore (all. I, cap. V, punti 1.7 e 1.8 del Reg. 1/2005).

Se ciò non è possibile, gli animali devono essere scaricati in un posto di controllo autorizzato per almeno 24 ore prima di essere imbarcati.

### **2° CASO**

#### **IL TRASPORTO INIZIA NEL PORTO DI PARTENZA**

Nel caso di un trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità (es. DUBLINO – Livorno) a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di **dodici ore** dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze (**in un punto controllo autorizzato** “Reg. 1/2005, art. 36 modifica al regolamento (CE) n. 1255/97 art. 1, paragrafo 1”), salvo che il viaggio marittimo non rientri nelle 8 ore previste per i trasporti con veicoli tradizionali o nelle ore previste in funzione di specie ed età animale per lunghi viaggi.

**ES. trasporto di agnelli non svezziati con partenza da Dublino, sbarco a Livorno e destinazione Verona. Siccome il tempo di trasporto Dublino – Livorno supera le 19 ore, appena sbarcati a Livorno gli agnelli dovranno essere scaricati (in un punto controllo) e lasciati riposare 12 ore, per poi**



## CERVIDI

| specie                          | Cervo<br>cervus elaphus  | Capriolo<br>capreolus capreolus                                     | Daino<br>dama dama  |
|---------------------------------|--|---|---|
| VIAGGI<br>> 8 ORE               | trasportati <b>liberi e decornificati</b> quando la crescita del palco è completa<br>Si ha minore mortalità rispetto al trasporto in cassa singola | <b>Liberi con la mascherina</b> per garantire maggiore tranquillità | <b>Liberi e decornificati</b> quando la crescita del palco è completa.<br>Si ha minore mortalità rispetto al trasporto in cassa singola |
| VIAGGI<br>< 8 ORE               | <b>in cassa singola</b>  | <b>nel sacco</b> (con la testa fuori)                               | <b>in cassa singola</b>   |
| <b>PERIODO PER IL TRASPORTO</b> | <b>LUGLIO AGOSTO</b>   | <b>AUTUNNO</b>  | <b>GENNAIO-FEBBRAIO / SETTEMBRE</b>   |



- I contenitori devono essere
- ▶ contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.
  - ▶ fissati in modo da evitare che si spostino e assicurare stabilità
  - ▶ se di peso > 50 kg ancorati con punti fissaggio progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio
  - ▶ posizionarli in modo da non impedirne la ventilazione
  - ▶ se caricati su più livelli si deve:
    - evitare che urina e feci cadano al livello inferiore (limitare tale evento per pollame, conigli e animali da pelliccia)
    - assicurare la stabilità e la ventilazione

# gestione del giornale di viaggio = GDV



**Al momento dei controlli effettuati su strada, nei punti di controllo, a destino e ai PIF dell'UE**

Il giornale di viaggio deve: essere completo delle 5 sezioni, tutte le pagine devono essere rilegate fra di loro (**autorizzato l'uso di sistemi che garantiscono l'integrità del GDV**), e riportare la firma e il timbro di chi ha pianificato il viaggio

► La **SEZIONE 1** compilata in ogni sua parte:

- **deve riportare un numero specifico;**
- **deve riportare le indicazioni precise del certificato sanitario di accompagnamento degli animali**
- **nella colonna 6.1 devono essere indicati i previsti punti di riposo (controllo), di trasferimento (cambio camion) o uscita (dal territorio comunitario per le esportazioni)**

► La **SEZIONE 2** compilata in ogni sua parte e deve riportare la firma del veterinario che ha controllato ed approvato il caricamento degli animali in caso di controlli aggiuntivi

► La **SEZIONE 3**, **in bianco da compilare a destino dal "detentore di destinazione"**

► La **SEZIONE 4** compilata durante il viaggio deve indicare:

- I cambiamenti apportati rispetto all'itinerario effettivo indicato nella SEZIONE 1
- I cambiamenti apportati rispetto ai "punti riposo, trasferimento e uscita dalla UE" indicati nella SEZIONE 1

► la **SEZIONE 5** compilata solamente se il "detentore del luogo di partenza" ha rilevato irregolarità prima dell'inizio del viaggio, in tal caso il controllore verifica se si è posto rimedio alla irregolarità dichiarate .

**PER I TRASPORTI EFFETTUATI CON VEICOLI DOTATI DI SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SATELLITARE È PREVISTO UN MODELLO SEMPLIFICATO DEL GIORNALE DI VIAGGIO**

## *superficie minima prevista per singolo animale*

il trasporto è da considerare conforme se:

► gli spazi messi a disposizione corrispondono almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nel cap.VII del Regolamento 1/2005 " **Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.**" Le condizioni meteorologiche, la durata prevista del tragitto e lo stato fisico degli animali possono richiedere un aumento degli spazi.

► rispetta i pesi massimi autorizzati

- NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE dal D.M. 12 settembre 2003 " **Recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e della rettifica alla direttiva 96/53/CE**"
- NEL TRASPORTO NAZIONALE dall'articolo 62 e 167 del codice della strada. " **D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 Nuovo codice della strada**".

► La densità di carico non compromettere la possibilità di decubito e movimento naturale degli animali e/o impedisce il regolare accesso al dispositivo di abbeveraggio e/o ostacola la possibilità della verifica dello stato fisico di tutti gli animali;



## ART. 23

### Capo IV

#### Attuazione e scambio di informazioni

*Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori.*

1. L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali.

Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione. L'autorità competente recupera i costi di dette azioni nel modo appropriato.

2. A seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere:

- a) il cambiamento del conducente o del guardiano;
- b) la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali;
- c) il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto;
- d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali;
- e) lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto.

Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia.

3. Qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell'inosservanza del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1 e sia necessario trasportare gli animali in **violazione di alcune delle disposizioni** del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per il trasporto di tali animali. L'autorizzazione identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento. Tale autorizzazione accompagna gli animali.

4. L'autorità competente si adopera senza indugio affinché siano intraprese le azioni necessarie nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni.

5. Le decisioni prese dalle autorità competenti e i motivi di tali decisioni sono notificati quanto prima al trasportatore o al suo rappresentante e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1. Ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza rese necessarie.